



# COMUNE DI ORVIETO

Provincia Di Terni

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 43 DEL 08/06/2026

### OGGETTO:

**TARI ANNO 2026 AVVISI DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE**

L'anno 2026 il giorno 8 del mese di Giugno alle ore 16.35 e seguenti, presso la Sala del Consiliare, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli consiglieri, nei modi e termini di legge, partecipato al Prefetto e reso pubblico all'Albo Pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria di Seconda Convocazione - seduta pubblica.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

TARDANI Roberta	Sindaco	SI
OLIMPIERI STEFANO	Presidente del Consiglio	SI
CASASOLE Beatrice	Componente del Consiglio	NO
MOSCETTI Gionni	Componente del Consiglio	SI
CELENTANO Anna	Componente del Consiglio	SI
PANZETTA Matteo	Componente del Consiglio	SI
MELONE Davide	Componente del Consiglio	SI
PERALI Massimo	Componente del Consiglio	SI
MANDOLINI Sabrina	Componente del Consiglio	SI
FONTANIERI Federico	Componente del Consiglio	SI
GIALLETTI Evasio	Componente del Consiglio	SI
BIAGIOLI Stefano	Componente del Consiglio	NO
CAIELLO Mauro	Componente del Consiglio	SI
CROCE Cristina	Componente del Consiglio	SI
GIOVANNINI Federico	Componente del Consiglio	SI

PALAZZETTI Roberta	Componente del Consiglio	SI
DI LORETO Daniele	Componente del Consiglio	SI

Presenti n° 15	Assenti n° 2
----------------	--------------

Assiste il Segretario Comunale Maria Perali;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Stefano Olimpieri nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Gionni Moscetti, Sabrina Mandolini e Federico Giovannini.

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

## **OGGETTO: TARI ANNO 2026 AVVISI DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE**

**Il resoconto del dibattito sull'argomento in oggetto, unificato ai punti n.ri 6 e 7 e iscritto all'o.d.g., viene rinviato all'apposito verbale di seduta in formato digitale.**

(Nel corso del dibattito, alle ore 19,00, esce dall'aula il Consigliere Perali ed alle ore 19,55 esce dall'aula il Presidente Olimpieri che rientra alle ore 20,20. I presenti, compreso il Sindaco, sono n. 14).

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, sottopone a votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti, il seguente schema di atto deliberativo

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Vista** La Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della TARI - articolo 1, comma 688

**Visto** il Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui Rifiuti, approvato con Deliberazione di C.C. n.75 del 22/09/2014, modificato con Delibera di C.C. n.78 del 30.07.2015 e n. 50 del 29.04.2016;

#### **Tenuto conto:**

- che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

- che l'art. 1 comma 677 della legge n. 199/2025 ha modificato la scadenza del 30 aprile, fissata dal sopra citato articolo 3, comma 5-quinquies, posticipando la stessa al 31 luglio di ogni anno l'approvazione da parte dei Comuni dei piani finanziari e delle Tariffe della tassa rifiuti;

**Considerato che** occorre approvare, per l'anno 2026, conformemente ai termini di cui ai precedenti punti, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2026/2029, dal quale si ricava il gettito da coprire con le tariffe Tari;

**Visto** il Dpcm 21 gennaio 2025 n. 24, attuativo dell'art. 57-bis del D. L. n. 124/2019, che introduce il cosiddetto "Bonus sociale Tari", pari al 25% dell'importo dovuto per l'anno 2025, per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico, precisamente per i nuclei familiari, residenti, in possesso di un valore ISEE non superiore ad € 9.530, elevato ad € 20.000,00 per le famiglie con almeno quattro figli a carico

**Preso atto:**

- che, con delibera n. 133 dell'1.4.2025, ARERA ha comunicato l'avvio del procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57- bis del decreto-legge n. 124/19 e del D.P.C.M. 21.1.2025 n. 24;
- che, con delibera n. 355/2025/r/rif del 29.7.2025, ARERA ha fornito le disposizioni per il riconoscimento del citato bonus sociale rifiuti, a decorrere dal 2026, con modalità di condivisione, definite dalla stessa Autorità, da parte dei Comuni delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte);

**Considerato che** per il riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti":

- SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche, gestito da ANCI) trasmette ai Comuni entro il 1 marzo di ciascun anno i dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili;
- i Comuni, ricevuti i predetti dati, devono individuare le utenze agevolabili all'interno della propria banca dati, verificando, in particolare, che il codice fiscale e il nominativo dell'intestatario dell'utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile e che l'utenza agevolabile sia a uso domestico. I Comuni devono altresì effettuare opportune verifiche in presenza di più unità immobiliari intestate allo stesso soggetto e i casi in cui al potenziale beneficiario del bonus non sia associata un'utenza TARI a uso domestico;
- i Comuni devono quantificare l'agevolazione spettante e riconoscerla entro il 30 giugno di ciascun anno nella prima rata utile.

**Richiamate**

- la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 176/2025/R/RIF, del 15 aprile 2025, ad oggetto "CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI";
- la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 240/2025/R/RIF, del 10 giugno 2025, ad oggetto "ORIENTAMENTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124";
- le Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 584/2025/R/RIF del 23 dicembre 2025, n. 2/2026/R/RIF del 20 gennaio 2026 e n. 123/2026/R/RIF del 14 aprile 2026, che hanno modificato l'allegato "A" alla Deliberazione n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, recante il "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE PER RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI (TUBR)";

**Tenuto conto**

- che secondo quanto stabilito dall'art. 10.1, del "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE PER RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI (TUBR) "I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAte procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile";
- che i dati relativi alle DSU (Dichiarazioni Sostitutive Uniche), presupposto necessario per il riconoscimento automatico del bonus sociale negli avvisi di pagamento emessi per l'anno 2026, riferiti all'annualità 2025, sono stati resi disponibili solo nel mese di marzo 2026;
- che con comunicato del 17 marzo 2026, Arera ha fornito chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti, precisando che, "nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato in quanto il

riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale”;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Orvieto è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, AURI, Autorità Umbra rifiuti e idrico, che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Vista** la nota trasmessa da AURI, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, acquisita agli atti con prot. n. 0001736 del 15/01/2026, avente come oggetto “Trasmissione documentazione per predisposizioni tariffarie del terzo periodo regolatorio 2026-2029 – Ridefinizione del Cronoprogramma”, nella quale si evidenzia che la normativa vigente (art. 1, comma 677 L. n. 199 del 30 dicembre 2025) ha previsto, a decorrere dall'anno 2026, la modifica al 31 luglio del termine per l'approvazione dei piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva; tale previsione determina una modifica del termine finale del procedimento tariffario ai sensi dell'art. 7 comma 9 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF e incide, conseguentemente, sulla sequenza temporale delle attività istruttorie e partecipative afferenti alla predisposizione tariffaria del terzo periodo regolatorio.

**Richiamata** la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**Precisato che**, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, le rate con scadenza antecedente al 1° dicembre 2026 saranno determinate sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente e che, in sede di saldo, saranno effettuati i conguagli sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2026.

**Considerato che:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- la Risoluzione dell'Agenda delle Entrate, n. 5/E del 18.01.2021, ha istituito il codice tributo per il riversamento dello stesso alla Provincia;

**Ritenuto**, altresì, al fine del riconoscimento "Bonus sociale rifiuti", nelle more della trasmissione al Comune di Orvieto da parte dall'Ente territorialmente competente del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato, di stabilire l'emissione di una prima fatturazione in acconto, con le tariffe approvate per l'anno 2025, pari al 75% dell'importo dovuto e la fatturazione della rimanente parte del 25% a saldo con le tariffe tari 2026 che verranno approvate entro il 31 luglio, secondo le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata (acconto): 31.07.2026
- seconda rata (acconto): 30.10.2026
- con possibilità di versamento delle due rate (acconto) entro il 31.07.2026
- terza rata (saldo): entro il 01.12.2026

In merito alle modalità di versamento si conferma il pagamento nella fase bonaria della Tassa sui Rifiuti (TARI) con il sistema PagoPA, istituito con Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

**Viste** le seguenti Delibere di Arera:

- n.386/2023/R/RIF del 03.08.2023 con la quale Arera ha istituito i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, ed ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2024 si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, quantificate come segue:
  - 0,10 euro/utenza per la composizione UR 1.a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - 1,50 euro/utenza per la componente UR 2.a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 133/2025/R/RIF del 01.04.2025, di attuazione del Dpcm 21 gennaio 2025 n. 24, che ha previsto, con decorrenza 01.01.2025, una componente perequativa, Ur3, di € 6, per tutte le utenze domestiche e non domestiche, che garantirà la copertura del "Bonus sociale rifiuti":.

**Richiamata** la Delibera di C.C. n. 42 del 30.04.2025 di approvazione delle tariffe per l'anno 2025;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Servizio Finanziario;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 05.06.2026;

**Tutto ciò premesso;**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**Visto** il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che sulle tariffe Tari viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;

5) di dare atto, inoltre, che per l'anno 2026 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- 0,10 euro/utenza per la componente UR 1.a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- 1,50 euro/utenza per la componente UR 2.a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 6 euro/utenza per la componente perequativa UR 3 per finanziare il "Bonus sociale rifiuti";

6) di stabilire, al fine del riconoscimento "Bonus sociale rifiuti", nelle more della trasmissione al Comune di Orvieto da parte dall'Ente territorialmente competente del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato, di stabilire l'emissione di una prima fatturazione in acconto, con le tariffe approvate per l'anno 2025, pari al 75% dell'importo dovuto e la fatturazione della rimanente parte del 25% a saldo con le tariffe tari 2026 che verranno approvate entro il 31 luglio, secondo le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata (acconto): 31.07.2026
- seconda rata (acconto): 30.10.2026
- con possibilità di versamento delle due rate (acconto) entro il 31.07.2026
- terza rata (saldo): entro il 01.12.2026

\*\*\*\*\*

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta sopra riportata;

Visti i pareri sulla proposta espressi dai responsabili, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000 riportati in calce al presente atto;

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri votanti n. 14

#### **APPROVA**

la proposta sopra riportata senza modificazioni:

**CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE** espressa per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti,

successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Valutata l'urgenza di dare esecuzione

#### **DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

La presente deliberazione ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/2000:

**CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE** espressa per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 51**

Ufficio Proponente: **Ufficio Imu e Imposta di Soggiorno**

Oggetto: **TARI ANNO 2026 AVVISI DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Imu e Imposta di Soggiorno)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/06/2026

Il Responsabile di Settore

Dino Bronzo

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dino Bronzo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
OLIMPIERI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PERALI MARIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Orvieto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Perali Maria in data 19/06/2026  
STEFANO OLIMPIERI in data 22/06/2026